

Articolo 13

Riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi può essere accordato in blocco per un anno civile.

Il riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi (art. 21 cpv. 5 OLL 1) non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o segue il giorno festivo (art. 20 cpv. 2 LL),

ma può essere cumulato per tutto l'anno civile. In questo caso, esso si calcola moltiplicando il numero dei giorni feriali da compensare x 24 ore e addizionandovi un riposo giornaliero di 11 ore.